
LEGGE 14 novembre 1941, n. 1442

Istituzione di elenchi autorizzati degli spedizionieri. (041U1442)

Vigente al: 11-12-2019

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ferma l'osservanza dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773, e dell'art. 223 del relativo regolamento esecutivo, approvato con R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 635, sono soggetti alle disposizioni della presente legge gli esercenti di imprese che svolgono abitualmente attivita' di spedizione per terra, per mare e per aria, obbligandosi di provvedere in proprio nome o in nome del committente ed in ogni caso per conto del committente, alla stipulazione del contratto di trasporto col vettore, al compimento della spedizione od alle operazioni accessorie, o che, in base all'inquadramento in vigore, sono considerati spedizionieri.

L'ammissione alle funzioni di spedizioniere doganale e di procuratore nelle dogane nonche' l'esercizio di tali funzioni sono disciplinati dal regolamento per l'esecuzione della legge doganale.

Art. 2.

Presso i Consigli provinciali delle corporazioni, sara' istituito un elenco autorizzato degli esercenti l'attivita' di spedizione, nel quale saranno iscritte tutte le persone fisiche, ditte o societa' di cui all'articolo precedente.

Con decreto del Ministro per le corporazioni saranno determinate le provincie nelle quali l'elenco autorizzato dovra' essere istituito.

Ove il numero delle aziende risulti inferiore a venti, il Ministero delle corporazioni, di concerto con quello dell'interno, stabilira'

presso quale Consiglio provinciale delle corporazioni dovrà essere istituito un elenco interprovinciale.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, ha disposto (con l'art. 76, comma 1) che "Per l'attività di spedizioniere è soppresso l'elenco di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1941, n. 1442".

Art. 3.

Dalla data di pubblicazione degli elenchi possono esercitare l'attività di cui al primo comma dell'articolo 1 soltanto gli iscritti negli elenchi stessi.

Art. 4.

Chiunque, persona fisica, ditta o società, esercita, alla data di entrata in vigore della presente legge, la professione di spedizioniere nelle provincie nelle quali sia istituito l'elenco autorizzato, deve presentare alla competente Commissione di cui all'art. 9 domanda di iscrizione nell'elenco stesso, corredata dai seguenti documenti:

a) **((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147))**;

b) copia autentica dell'atto costitutivo della società, per le imprese regolarmente costituite in tale forma;

c) certificato di iscrizione nel registro delle ditte presso l'Ufficio provinciale delle corporazioni con indicazione della data di iscrizione;

d) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi;

e) **((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147))**;

f) certificato dell'organizzazione sindacale competente, da cui risulti che il richiedente ha effettuato la denuncia dell'attività commerciale e quella dei dipendenti, a termini del R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 484, e successive disposizioni;

g) certificato della cancelleria del tribunale competente, dal quale risulti che la ditta non trovasi in stato di fallimento;

h) certificato notarile, da cui risulti la denominazione eventuale ed il domicilio dell'azienda commerciale.

La ditta o società che, avendo ottenuto l'iscrizione nell'elenco autorizzato presso il Consiglio delle corporazioni nella cui

giurisdizione ha la sede principale, intenda ottenere l'iscrizione anche per le sue filiali o succursali esistenti in altre provincie, dovra' presentare domanda alle singole commissioni competenti corredando la domanda stessa dei soli documenti di cui alle lettere a), c), d), e), del presente articolo.

Art. 5.

Chiunque, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti esercitare da un quinquennio l'attivita' di spedizioniere, e' iscritto di diritto nell'elenco autorizzato previa presentazione dei documenti di cui all'art. 4.

Art. 6.

1. Non possono esercitare l'attivita' di spedizioniere coloro che hanno subito condanne per delitti contro l'Amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, il patrimonio, nonche' condanne per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

2. In caso di societa', associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attivita' commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

3. **((L'impresa deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacita' finanziaria, comprovati da un capitale sociale sottoscritto e versato di almeno 100.000 euro; nel caso di Societa' a responsabilita' limitata, Societa' in accomandita semplice, Societa' in nome collettivo, occorre accertare, attraverso l'esame dell'atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale sociale realmente sottoscritto e versato,)),** e, qualora sia inferiore ai 100.000 euro, richiedere prestazioni integrative fino alla concorrenza del limite di cui sopra, che possono consistere in fidejussioni rilasciate da compagnie di assicurazione o da aziende di credito. **((Per le imprese individuali e le societa' cooperative))** l'adeguata capacita' finanziaria e' comprovata o dal possesso di immobili o da un deposito vincolato in denaro o titoli, nonche' mediante le suddette garanzie fidejussorie e in ogni caso, per importo globale non inferiore alla cifra piu' volte richiamata. u'

4. Il richiedente deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

a) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materie commerciali;

b) aver conseguito un diploma universitario o di laurea in materie giuridico-economiche;

c) aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attivita' di almeno due anni anche non continuativi nel corso dei cinque anni antecedenti alla data di

presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, all'interno di imprese del settore, comprovato da idonea documentazione.

Art. 7.

((1. Quando il richiedente l'iscrizione nell'elenco autorizzato e' una societa', i certificati di cui alla lettera d) dell'articolo 4 devono riferirsi al presidente, al consigliere delegato o, comunque, alle persone cui e' conferita la firma sociale; per le societa' in accomandita ai soci accomandatari; per le societa' in nome collettivo a tutti i loro componenti; per le societa' cooperative e loro consorzi, al presidente o al direttore. I medesimi soggetti, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6, devono possedere i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 6)).

Art. 8.

L'elenco degli spedizionieri e le relative varianti debbono essere comunicati alla questura competente.

Art. 9.

Per ciascun Ufficio provinciale delle corporazioni, presso il quale sara' istituito l'elenco autorizzato degli esercenti imprese di spedizione, verra' costituita con decreto prefettizio una Commissione provinciale o interprovinciale composta di:

a) un rappresentante della Federazione provinciale dei Fasci di combattimento;

b) un rappresentante del Consiglio provinciale delle corporazioni;

c) un rappresentante del Sindacato provinciale della Federazione nazionale fascista delle aziende di deposito e di spedizione;

d) un rappresentante del Sindacato provinciale dei lavoratori ausiliari del commercio interno ed estero.

La presidenza della Commissione sara' assunta dal rappresentante del Consiglio provinciale delle corporazioni. Un funzionario dell'Ufficio provinciale delle corporazioni assumerà le funzioni di segretario.

In sede di esame delle domande di iscrizione o di reinscrizione negli elenchi, oppure di cancellazione ed infine quando debbono essere prese deliberazioni che toccano gli interessi delle organizzazioni industriali od agricole, la Commissione provinciale od interprovinciale potrà, a giudizio del presidente, completarsi con un rappresentante di ciascuna delle locali Unioni provinciali degli industriali e dei lavoratori dell'industria, degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura e della locale segreteria provinciale dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Art. 10.

Spetta alla Commissione di cui all'articolo precedente:

1) ricevere e provvedere in merito alle domande di iscrizione nell'elenco degli spedizionieri;

2) determinare la cauzione che deve essere versata per la iscrizione medesima e che non puo' essere inferiore a L. 500, ne' superiore a L. 25.000. **((1))**

Per lo ditte che all'entrata in vigore della presente legge esercitano gia' l'attivita' di spedizioniere, la misura effettiva della cauzione, entro i limiti predetti, sara' determinata tenendo conto dell'imponibile di ricchezza mobile accertato per le ditte stesse;

3) ricevere e provvedere in merito alle domande di cancellazione dall'elenco, fermo restando il disposto delle leggi e dei regolamenti doganali per le operazioni di dogana;

4) provvedere alla pubblicazione dell'elenco;

5) provvedere alle eventuali sanzioni disciplinari a carico degli iscritti nell'elenco, ferma restando la sanzione disciplinare attribuita dalle leggi doganali alla Regia intendenza di finanza, e fermi restando i poteri disciplinari attribuiti dalle vigenti leggi alle autorità preposte alla disciplina del lavoro portuale, salva anche la facoltà di revoca o sospensione delle licenze di cui all'art. 115 della legge di pubblica sicurezza da parte del questore, per violazione delle norme concernenti l'esercizio della concessione di polizia;

6) esaminare in sede amministrativa i reclami di ogni materia attinente ai rapporti di ordine professionale tra spedizionieri ovvero tra spedizionieri ed utenti;

7) provvedere in base ai reclami di cui al precedente comma 6 alla determinazione delle eventuali sanzioni di cui all'articolo successivo.

AGGIORNAMENTO (1)

La L. 15 dicembre 1949, n. 1138, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I limiti del minimo e del massimo della cauzione, che, ai sensi dell'art. 10, n. 2, della legge 14 novembre 1941, n. 1442, lo spedizioniere deve versare per la prima, iscrizione negli elenchi autorizzati a garanzia delle obbligazioni nascenti dall'esercizio della sua attivita' sono aumentati rispettivamente a L. 10.000 e a L. 500.000".

Art. 11.

Le sanzioni che la Commissione puo' infliggere sono le seguenti:

1) la censura;

2) pagamento di una somma fino a un massimo di L. 10.000, da destinarsi alle Opere assistenziali della provincia dove trovansi la sede dell'azienda;

3) la sospensione della iscrizione nell'elenco per un periodo non superiore a sei mesi;

4) la radiazione dall'elenco autorizzato.

Tutti i provvedimenti di cui sopra saranno comunicati alla organizzazione sindacale provinciale nella quale e' inquadrato l'esercente.

I provvedimenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), quando siano divenuti definitivi, sono pubblicati, a spese dell'iscritto colpito, nel Foglio degli annunci legali e nell'albo del Consiglio provinciale delle corporazioni della provincia, nella quale l'iscritto svolge la propria attivita'.

Per il provvedimento di cui al n. 1) e' in facolta' della Commissione stabilire se debba addivenirsi alla pubblicazione.

Art. 12.

La sanzione di cui al n. 1) dell'articolo precedente si applica per lievi mancanze commesse dall'iscritto nell'esercizio professionale e per lievi infrazioni nei riguardi dei rapporti di lavoro.

La sanzione di cui al n. 2) si applica agli iscritti che siano incorsi piu' di tre volte nel provvedimento di censura e che siano risultati colpevoli di fatti piu' gravi tali da cagionare discredito alla categoria e da danneggiare l'attivita', sia nei rapporti fra spedizionieri che fra questi e gli utenti.

Sono pure passibili del provvedimento di cui al n. 2) gli iscritti che abbiano subito condanna per violazione alle disposizioni sulle assicurazioni sociali o commesso gravi infrazioni ai contratti collettivi di lavoro.

La sanzione di cui al n. 3) si applica all'iscritto che abbia commesso mancanze di maggiore gravita' di quelle contemplate nei comma precedenti e nei casi di persistente recidivita'.

La sanzione di cui al n. 4) si applica per fatti che a giudizio della Commissione di cui all'art. 9 non consentirebbero l'iscrizione nell'elenco.

Art. 13.

La cancellazione dell'iscritto dall'elenco ha luogo, oltre che in seguito al provvedimento di cui al n. 4) dell'art. 11 quando

l'iscritto abbia cessato l'esercizio, ovvero sia stata pronunciata dichiarazione definitiva di fallimento nei suoi riguardi.

Avvenuta la cancellazione per cessazione di esercizio non potrà essere presentata domanda di nuova iscrizione se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di cancellazione.

Qualora sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio del fallito, la cancellazione non potrà aver luogo prima del termine dell'esercizio provvisorio stesso.

Art. 14.

Contro le deliberazioni della Commissione che abbia negato l'iscrizione o la reiscrizione nell'elenco autorizzato o adottato i provvedimenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dell'art. 11, è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla data di comunicazione all'interessato, alla Commissione centrale di cui all'articolo seguente.

Il ricorso dell'interessato non ha effetto sospensivo.

Il presidente della Commissione centrale può, però, su istanza del ricorrente, disporre la sospensione della deliberazione della Commissione provinciale o interprovinciale.

La Commissione centrale decide con provvedimento definitivo.

((4))

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, come modificato dal D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, ha disposto (con l'art. 76, comma 7) che è soppressa la Commissione centrale di cui agli articoli 14, 15, e 16 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, e le relative funzioni sono assicurate dal Ministero dello sviluppo economico.

Art. 15.

I provvedimenti di sospensione e di revoca della iscrizione nell'elenco, adottati, dalla Commissione provinciale e, in grado di appello, dalla Commissione centrale (a norma dei precedenti articoli 11 e 14) saranno comunicati al questore della rispettiva provincia per le eventuali determinazioni di competenza, in relazione al rilascio della relativa licenza disposta dalla vigente legge di pubblica sicurezza.

Parimenti saranno comunicati alle predette Commissioni, per le ripercussioni che eventualmente possano avere nelle determinazioni di loro competenza, i provvedimenti di polizia emanati a carico degli spedizionieri, dalla competente autorità di pubblica sicurezza.

((4))

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, come modificato dal D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, ha disposto (con l'art. 76, comma 7) che e' soppressa la Commissione centrale di cui agli articoli 14, 15, e 16 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, e le relative funzioni sono assicurate dal Ministero dello sviluppo economico.

Art. 16.

Presso il Ministero delle corporazioni e' istituita, con decreto del Ministro per le corporazioni, una Commissione centrale presieduta dal Ministro per le corporazioni (o da un suo delegato) e composta da:

- a) un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;
- b) un rappresentante del Ministero delle corporazioni;
- c) un rappresentante del Ministero delle finanze;
- d) due rappresentanti del Ministero delle comunicazioni: uno appartenente alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, l'altro appartenente alla Direzione generale della marina mercantile;
- e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
- f) un rappresentante della Confederazione fascista dei commercianti;
- g) un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio;
- h) due rappresentanti della Federazione nazionale fascista delle aziende di deposito e spedizione;
- i) due rappresentanti della Federazione nazionale fascista dei lavoratori ausiliari del commercio interno ed estero.

Un funzionario del Ministero delle corporazioni assumerà le funzioni di segretario.

Quando il presidente della Commissione centrale ne rilevi la necessita', in relazione alla materia da trattarsi, potrà integrare la Commissione con il rappresentante dei datori di lavoro dell'industria e il rappresentante dei lavoratori dell'industria, nonche', con il rappresentante dei datori di lavoro dell'agricoltura, il rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura ed il rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione, già nominati, nel decreto costitutivo della Commissione.

((4))

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, come modificato dal D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, ha disposto (con l'art. 76, comma 7) che e' soppressa

la Commissione centrale di cui agli articoli 14, 15, e 16 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, e le relative funzioni sono assicurate dal Ministero dello sviluppo economico.

Art. 17.

Per ciascuna delle Commissioni (provinciale o interprovinciale e centrale) saranno nominati dei membri supplenti, in numero non superiore a quello dei membri effettivi.

I membri della Commissione centrale o interprovinciale o provinciale durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Essi continuano a far parte delle Commissioni fino a quando non siano sostituiti.

Art. 18.

La Commissione provinciale o interprovinciale e la Commissione centrale deliberano a maggioranza assoluta di voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.

Per la validita' delle determinazioni e' necessaria la presenza di almeno due terzi dei membri.

Art. 19.

La prima formazione degli elenchi autorizzati dovra' essere compiuta entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sara affidata alle Commissioni provinciali o interprovinciali.

Art. 20.

La mancata o rifiutata iscrizione nella prima formazione degli elenchi non sospende l'attivita' dello spedizioniere fino a che non siasi pronunciata la Commissione centrale di cui all'art. 16, su ricorso dell'interessato da presentarsi entro due mesi dalla data di notifica del provvedimento.

Art. 21.

Chiunque intraprenda l'attivita' di cui all'art. 1 senza aver ottenuto l'iscrizione nell'elenco autorizzato o continui l'esercizio dopo essere stato radiato dall'elenco stesso, e' punito ai sensi dell'art. 348 del Codice penale.

Chiunque continui l'esercizio durante il provvedimento di sospensione e' punito coll'ammenda fino a L. 5000.

In tutti i casi in cui i titolari siano sottoposti a procedimento penale, il prefetto della Provincia puo' ordinare la chiusura

dell'esercizio.

Contro quest'ultimo provvedimento e' ammesso ricorso al Ministero dell'interno che decide, sentito il Ministero delle corporazioni.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

Per il mancato pagamento della tassa di concessione di cui all'art. 4, lettera a), si applica la pena pecuniaria dal minimo, pari al doppio della tassa fino al quadruplo della tassa medesima.

Art. 22.

Gli spedizionieri iscritti nell'elenco non possono rilasciare procura per l'esecuzione delle operazioni presso la Regia dogana, se non al personale regolarmente in servizio presso la propria ditta o societa' oppure a spedizionieri doganali con patente propria.

Lo spedizioniere che rilascia la procura a persona senza patente doganale propria e' punito con l'ammenda di L. 2000, oltre ai provvedimenti disciplinari da parte della Commissione di cui all'art. 9.

Art. 23.

Gli spedizionieri iscritti nell'elenco sono esentati dalla cauzione che a norma dell'art. 116 della legge di pubblica sicurezza il questore puo' imporre.

Art. 24.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge e' esercitata dal Ministero delle corporazioni.

Art. 25.

Con decreto Reale, su proposta del Ministero delle corporazioni, di concerto con quelli di grazia e giustizia, dell'interno, delle comunicazioni e delle finanze saranno emanate le norme di applicazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 14 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - RICCI - GRANDI - DI REVEL - HOST VENTURI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
